

CONDIZIONI GENERALI

DOLOMITI NORDICSKI 2025/26

Last update: 01.10.2025

SEZIONE I – AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE E DETERMINAZIONE DELLE PARTI CONTRATTUALI

1. – IL COMITATO ORGANIZZATORE DOLOMITI NORDICSKI (OK DNS) E I CONSORZI TERRITORIALI. DEFINIZIONE DELL'AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE

1.1 Ambito di applicazione

Le presenti Condizioni Generali di Vendita (CGV) disciplinano il rapporto contrattuale che nasce con l'acquisto di un Dolomiti NordicSki Loipenpass (giornaliero, settimanale o stagionale).

Il pass dà diritto all'utilizzo delle piste da fondo aperte e preparate all'interno delle regioni elencate di seguito.

A seconda della tipologia di prodotto scelta, il pass può essere:

- Dolomiti NordicSki Pass complessivo (settimanale o stagionale): valido in tutte le regioni aderenti al circuito Dolomiti NordicSki;
- Regionalpass (giornaliero, settimanale o stagionale): valido esclusivamente nella rispettiva regione, come indicato sul biglietto..

1.2 – Regioni aderenti e contatti:

ITALIA

- **3 Cime Dolomiti**
 - ✓ Associazione Turistica Dobbiaco → info@tooblach.info – PEC: tooblach.dobbiaco@legalmail.it
 - ✓ Associazione Turistica San Candido → info@innichen.it – PEC: tv.innichen@legalmail.it
 - ✓ Associazione Turistica Sesto → info@sexten.it – PEC: sexten@messner.it
 - ✓ Associazione Turistica Villabassa → info@niederndorf.it – PEC: niederndorf.villabassa@legalmail.it
 - ✓ Associazione Turistica Valle di Braies → info@prags.bz.it – PEC: tv.prags@legalmail.it
- **Val Casies - Monguelfo - Tesido**
 - ✓ info@gsieser-tal.com – PEC: gsieser-tal@arubapec.it

- **Valle Anterselva**

- ✓ Associazione Turistica → info@antholzertal.com – PEC: tourismusvereinantholzertal@pec.bz.it
- ✓ CO Biathlon → info@biathlon-antholz.it – PEC: info@pec.biathlon-antholz.it

- **Valle Aurina**

- ✓ Associazione Turistica Campo Tures → info@taufers.com – PEC: tv.ahrntal@pec-bz.it
- ✓ Associazione Turistica Valle Aurina: info@ahrntal.it – PEC: tv.ahrntal@pec-bz.it

- **Alpe di Siusi – Val Gardena**

- ✓ Verschönerungsverein Ferienregion Alpe di Siusi → info@seiseralm.it – PEC: vvseiseralm@legalmail.it
- ✓ Associazione Turistica Santa Christina → info@valgardena.it – PEC: st.christina@pec.it

- **Cortina d'Ampezzo**

- ✓ Consorzio Cortina → info@cortina.dolomiti.org – PEC: seamsas1@pec.it

- **Comelico-Sappada**

- ✓ Comunità Montana Comelico Sappada → info@comelicosappada.it – PEC: cm.comelicosappada@pecveneto.it

Austria

- **Osttirol**

- ✓ Osttirol Marketing → info@osttirol.com
(In Österreich ist keine PEC vorgesehen.)

1.3 – Legge applicabile e disposizioni normative

Durante l'utilizzo delle piste da fondo devono essere rispettate le **norme nazionali di sicurezza vigenti**:

- In Italia: D.Lgs. n. 40/2021 e le relative leggi provinciali della Provincia Autonoma di Bolzano;
- In Austria: Legge sullo sport del Tirolo (Tiroler Sportgesetz), le regole di condotta FIS e le ulteriori disposizioni federali e regionali applicabili.

Il contratto è disciplinato dal diritto italiano.

Per l'utilizzo delle piste da fondo in Osttirol si applicano inoltre le disposizioni inderogabili di tutela del consumatore previste dal diritto austriaco ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 593/2008 ("Roma I").

2. – PARTI CONTRATTUALI

2.1 Venditore (gestore delle piste da fondo)

È considerato venditore (“gestore delle piste da fondo”) l’ente che emette il Loipenpass e incassa il relativo corrispettivo.

A seconda della regione, tale soggetto può essere una delle seguenti strutture:

- A. un’associazione turistica, un consorzio territoriale o un ente di diritto pubblico o privato;
- B. un’associazione sportiva, un’impresa di servizi, una fondazione o un comitato organizzatore (OK);
- C. un comune;
- D. un concessionario o gestore incaricato dall’ente competente.

Per i gestori con sede in Austria (ad es. Osttirol) si applica quanto segue:

- Il documento fiscale viene emesso in conformità al diritto tributario austriaco (IVA/AT).
- Per i consumatori si applicano le disposizioni inderogabili di tutela previste dall’articolo 6 del Regolamento (CE) n. 593/2008 (“Roma I”).

I dati di contatto completi del gestore – nome, indirizzo e-mail e, se disponibile, PEC – sono indicati nella Sezione 1.2 e nella conferma d’acquisto trasmessa all’utente su supporto durevole (ad es. via e-mail in formato PDF).

2.2 – Ruolo del Comitato Organizzatore Dolomiti NordicSki (DNS)

Il Comitato Organizzatore Dolomiti NordicSki (OK DNS) non è parte contrattuale né gestore delle piste da fondo.

Svolge esclusivamente funzioni di coordinamento istituzionale, strategico e comunicativo, quali ad esempio:

- gestione del sito web informativo centrale,
- cartografia comune del comprensorio,
- campagne di marketing condivise,
- gestione del marchio e coordinamento della rete.

Il Comitato Organizzatore Dolomiti NordicSki (OK DNS) non vende biglietti, non emette fatture, non riceve pagamenti e non è in alcun modo coinvolto nei flussi di pagamento. Per tutte le relazioni contrattuali, nonché per i diritti e gli obblighi derivanti dall’acquisto del pass, è esclusivamente responsabile il rispettivo gestore delle piste da fondo. L’OK DNS non è infine responsabile per controversie, inadempimenti o pretese connesse al rapporto contrattuale.

2.3 – Conclusione del contratto - L’acquisto del Loipenpass e il relativo rapporto contrattuale si instaurano esclusivamente tra l’utente e il rispettivo gestore delle piste da fondo / consorzio territoriale.

In caso di acquisto online, il "merchant of record" indicato nella conferma di pagamento è il gestore delle piste competente, anche qualora abbia sede in Austria.

2.4 Punti vendita e soggetti autorizzati – Il rispettivo gestore delle piste da fondo può incaricare punti vendita autorizzati all'interno del proprio territorio per l'emissione e la vendita dei pass – ad esempio scuole di sci, noleggi, strutture ricettive o esercizi di ristorazione.

Tali punti vendita operano in nome e per conto del gestore delle piste e rilasciano i pass alle stesse condizioni e tariffe previste alla cassa ufficiale o nella vendita online.

Un pass emesso da un punto vendita autorizzato è considerato un documento di acquisto legalmente valido.

I punti vendita sono tenuti a esporre in modo ben visibile il prezzo ufficiale e a mettere a disposizione le presenti Condizioni Generali, in formato cartaceo o digitale (es. tramite QR Code).

Le richieste di duplicati, rimborsi o reclami seguono esclusivamente quanto previsto dagli articoli 8, 9 e 2.5 e devono essere indirizzate direttamente al rispettivo gestore delle piste da fondo.

2.5 – Reclami e contatti – Reclami e richieste – ad esempio per rimborsi o duplicati – devono essere indirizzati direttamente al gestore delle piste da fondo competente. I relativi dati di contatto sono indicati al punto 1.2 e nella conferma d'acquisto.

In alternativa, l'utente può inviare un'e-mail all'indirizzo info@dolomitinordicski.com. In tal caso, il Comitato Organizzatore DNS (OK DNS) si limita a inoltrare la comunicazione e non si assume alcuna responsabilità per il successivo trattamento o per eventuali ritardi.

Il gestore delle piste è tenuto a fornire una risposta entro 30 giorni.

Per i gestori con sede in Austria, su richiesta dell'utente, verrà indicato l'organismo nazionale competente per la risoluzione alternativa delle controversie ("Schlichtung für Verbrauchergeschäfte") in conformità alla Direttiva (UE) 2013/11 sulla risoluzione extragiudiziale delle controversie.

SEZIONE II – CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E PUNTI VENDITA

3. – IL PASS DELLE PISTE

3.1 Tipologia e forma – Il pass per le piste da fondo è un titolo di trasporto personale e viene emesso in formato fisico oppure digitale (es. QR Code / Wallet). Non è trasferibile, nemmeno a titolo gratuito.

Qualsiasi manomissione, duplicazione o cessione può comportare il ritiro immediato del pass e, se del caso, configurare un reato di truffa ai sensi dell'art. 640 del Codice Penale italiano o del § 146 StGB austriaco

3.2 Dati identificativi – Il pass riporta nome e cognome del titolare, categoria tariffaria e periodo di validità. Nel caso di supporti fisici, il titolare è tenuto a compilare in modo chiaro e leggibile il campo del nome; nei formati digitali, questi dati sono inclusi nel codice univoco..

3.3 Controllo del pass – Il pass per le piste da fondo deve essere esibito durante i controlli. In caso di fondato dubbio sulla validità o sulla corretta intestazione, il personale addetto ai controlli può

richiedere all'utente di mostrare un documento d'identità con foto. In caso di abuso, potranno essere informate le autorità competenti.

3.4 Validità temporale – Tutti i pass per le piste da fondo – compresi quelli senza una data di inizio prestabilita, come ad esempio gli abbonamenti stagionali – sono validi esclusivamente per la stagione invernale della rispettiva edizione, così come definita all'Articolo 4.

Dopo l'acquisto, non è più possibile modificare o convertire il pass (ad es. da un pass di area a un pass Dolomiti NordicSki), salvo quanto previsto all'Articolo 8.

3.5 Responsabilità del titolare – Il titolare è responsabile della corretta conservazione del pass e deve assicurarsi che il proprio dispositivo mobile sia funzionante.

Danni, malfunzionamenti tecnici o batteria scarica non danno diritto né a proroghe né a rimborsi (vedi Art. 9). In caso di smarrimento si applicano le disposizioni dell'Articolo 8.

3.6 Protezione dei dati – I dati personali raccolti in relazione al pass per le piste da fondo sono trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali (GDPR).

Per i gestori delle piste con sede in Austria, il trattamento avviene anche ai sensi della Legge austriaca sulla protezione dei dati del 2018 (DSG); l'autorità di controllo competente è la Datenschutzbehörde (www.dsb.gv.at).

L'informativa completa sulla privacy è consultabile su www.dolomitinordicski.com/privacy.

4 – OGGETTO DEL CONTRATTO E DURATA DELLA STAGIONE

4.1 Durata della stagione invernale 2025/26 - La regolare stagione di sci di fondo inizia l'8 dicembre 2025 e termina il 31 marzo 2026. Per le piste situate in Tirolo Orientale (Austria), gli orari di apertura e chiusura possono variare leggermente in base all'innevamento o a disposizioni delle autorità competenti.

4.2 Validità dei pass – All'interno del periodo indicato all'Art. 4.1, tutti i pass Dolomiti NordicSki e quelli dei singoli consorzi sono validi esclusivamente per il periodo e l'area indicati sul pass.

La validità è limitata alle piste in Italia e Austria che, nel giorno di utilizzo, risultano ufficialmente aperte e operative.

4.3 Elenco delle piste aperte – La panoramica aggiornata giornalmente delle piste aperte – incluse quelle del Tirolo Orientale – è disponibile su www.dolomitinordicski.com/loipen.

L'utente è espressamente invitato a verificare autonomamente queste informazioni prima dell'acquisto e prima di ogni utilizzo del pass.

Con l'acquisto di un pass, l'utente riconosce e accetta esplicitamente tale sistema informativo.

4.4 Aperture anticipate e chiusure posticipate – Singole piste o comprensori di piste possono essere aperti prima dell'8 dicembre 2025 o dopo il 31 marzo 2026, a discrezione del rispettivo gestore.

In questi casi si applicano le seguenti condizioni:

- I pass stagionali 2025/26 restano validi fintanto che la pista interessata è ufficialmente aperta;

- I pass settimanali e giornalieri sono validi esclusivamente nei giorni di calendario indicati sul pass, anche se la durata operativa delle piste dovesse differire;
- Il gestore delle piste non è responsabile per eventuali chiusure anticipate o per l'apertura non ancora avvenuta di singole piste.

4.5 Limitazioni o chiusure durante la stagione – Singole piste, gruppi di piste o intere aree possono essere chiuse o soggette a limitazioni totali o parziali per motivi non dipendenti dalla volontà del gestore (ad es. condizioni meteo, innevamento insufficiente, problemi di sicurezza, guasti tecnici, emergenze sanitarie o energetiche, disposizioni delle autorità in Italia o in Austria).

L'utente dichiara di essere consapevole di tali rischi e li accetta espressamente. In questi casi non sussiste alcun diritto al rimborso, risarcimento o proroga della validità del pass (vedi Art. 9).

4.6 Clausola di tutela (rimborso pro-rata) – Se tutte le piste comprese nell'area di validità del pass acquistato rimangono completamente chiuse per oltre 14 giorni consecutivi durante la stagione ordinaria (vedi Art. 4.1), l'utente ha diritto, previa richiesta scritta entro 30 giorni, a:

- un buono per la stagione 2026/27 pari al valore dei giorni non usufruiti, oppure
- un rimborso parziale secondo le modalità previste all'Art. 9.

Interessi, risarcimenti o ulteriori indennizzi sono esclusi. La richiesta deve essere presentata direttamente al gestore delle piste competente (vedi Art. 2.5).

4.7 Disposizioni e restrizioni sopravvenute – Qualora le autorità italiane o austriache introducano nuove disposizioni (ad es. contingentamenti, obblighi di prenotazione, requisiti di Green Pass), il gestore delle piste può:

- sospendere temporaneamente la vendita di determinate tipologie di pass;
- modificare le modalità di accesso alle piste;
- stabilire nuovi requisiti per l'utilizzo da parte dell'utente.

L'utente accetta tali adattamenti senza diritto di recesso o rimborso, fatta salva la clausola di tutela di cui all'Art. 4.6.

5 – RESPONSABILITA' DEI GESTORI DELLE PISTE & FORZA MAGGIORE

5.1 Nessuna garanzia di apertura continuativa – L'apertura e la percorribilità delle piste Dolomiti NordicSki durante l'intera stagione indicata all'Art. 4.1 non sono garantite in modo continuativo, poiché dipendono da fattori al di fuori del controllo del gestore delle piste competente.

Per "gestore" si intende il consorzio di piste indicato sul pass e responsabile del servizio e dell'organizzazione locale ai sensi dell'Art. 2.3. L'elenco completo è disponibile nella Sezione I, Art. 1.2 delle presenti Condizioni Generali.

Per le piste situate nel Tirolo Orientale (Austria), l'apertura e la chiusura possono inoltre essere influenzate da disposizioni del Land Tirol o della Bezirkshauptmannschaft Lienz.

5.2 Motivi di chiusura o limitazione – La chiusura totale o parziale delle piste e dei servizi può essere causata dai seguenti motivi – elenco non esaustivo:

- condizioni meteorologiche avverse o innevamento insufficiente;
- problemi di sicurezza, guasti tecnici, mancanza di energia o costi energetici proibitivi;
- calamità naturali, epidemie, pandemie o emergenze sanitarie;
- disposizioni delle autorità competenti in Italia o in Austria;
- svolgimento di gare, eventi sportivi o allenamenti ufficiali;
- qualsiasi altra circostanza riconducibile a forza maggiore o evento imprevedibile.

In caso di chiusura programmata (es. per eventi sportivi), il gestore delle piste provvede a informare preventivamente tramite il sito www.dolomitinordicski.com e segnaletica in loco. L'utente è invitato a verificare eventuali limitazioni prima dell'acquisto o dell'utilizzo del pass.

5.3 Effetti contrattuali – Qualora si verifichi una delle circostanze elencate al punto 5.2 – incluse le chiusure programmate per eventi sportivi – si applicano le seguenti condizioni:

- L'obbligo di prestazione da parte del gestore delle piste è sospeso per tutta la durata dell'impedimento;
- L'utente non ha diritto ad alcuno sconto sul prezzo né a indennizzi per i giorni in cui le piste risultano non praticabili, fatta salva la clausola di tutela prevista all'Art. 4.6 (chiusura totale di tutte le piste per oltre 14 giorni consecutivi);
- Restano salvi i rimedi legali previsti dalla legge, qualora l'impossibilità sia imputabile al gestore.

5.4 Accettazione del rischio – Con l'acquisto del pass per le piste da fondo, l'utente dichiara di essere consapevole delle possibili limitazioni, in particolare di chiusure improvvise dovute a gare, eventi o disposizioni delle autorità in Italia o in Austria.

Eventuali richieste di sconti, risarcimenti o rimborsi in caso di tali chiusure – salvo i casi di chiusura totale previsti all'Art. 4.6 – sono espressamente escluse, nei limiti consentiti dalla legge.

5.5 Comportamento sulle piste – L'utente si impegna a rispettare le norme di sicurezza e di comportamento vigenti per la pratica dello sci di fondo (ad es. D. Lgs. 40/2021, Legge sullo sport del Tirolo). Tra queste rientrano, in particolare: il rispetto reciproco, una velocità adeguata e il controllo tecnico, l'adattamento alle condizioni di visibilità e neve, il comportamento corretto in caso di incidente.

Le regole in vigore sono pubblicate su www.dolomitinordicski.com e rese note mediante affissione in loco.

5.6 Responsabilità dell'utente – Lo sci di fondo avviene a proprio rischio. L'utente si impegna a:

- rispettare le regole di comportamento di cui all'Art. 10 e le normative vigenti (D. Lgs. 40/2021 e leggi applicabili in Italia, comprese quelle della Provincia Autonoma di Bolzano; Legge sullo sport del Tirolo 2020 e disposizioni locali in Austria);

- adattare la velocità e la scelta del tracciato alle proprie capacità, alle condizioni ambientali e delle piste, nonché alla segnaletica;
- indossare un casco protettivo conforme alle norme:
 - obbligatorio fino ai 18 anni sulle piste italiane,
 - obbligatorio fino ai 15 anni sulle piste tirolesi (§ 33 Legge sullo sport del Tirolo);
- stipulare un'assicurazione per responsabilità civile verso terzi (non obbligatoria, ma fortemente consigliata) – vedi Art. 11 per i dettagli;
- non accedere alle piste al di fuori degli orari di apertura o in presenza di segnalazioni di chiusura (es. per gara, manutenzione, pericolo valanghe);
- verificare che l'attrezzatura e – in caso di pass digitale – il dispositivo mobile siano funzionanti.

5.7 Responsabilità in caso di violazioni – L'utente è responsabile di tutti i danni causati a sé stesso, a terzi o a cose a seguito di negligenza, disattenzione o violazione delle presenti condizioni.

Il gestore declina ogni responsabilità al riguardo.

SEZIONE III – PREZZI, RIDUZIONI E SCONTI – ACQUISTO ONLINE

(Pubblicazione dei prezzi, riduzioni, sconti per gruppi, promozioni speciali e casi particolari)

6.1 Prezzi – Tutti i prezzi si intendono IVA inclusa: 22% per i venditori con sede in Italia, 10% per quelli con sede in Austria.

6.2 Pubblicazione dei prezzi e trasparenza – Il listino prezzi completo, comprensivo di prezzi promozionali e fasce tariffarie, è pubblicato su www.dolomitinordicski.com/preise e tramite i canali ufficiali dei partner, a partire dal giorno successivo alla fine della stagione.

In caso di sconti pubblicizzati, sarà sempre indicato anche il prezzo più basso praticato nei 30 giorni precedenti, conformemente alla Direttiva UE Omnibus (art. 17-bis del D. Lgs. 206/2005).

6.3 Variazioni di prezzo – I prezzi possono essere modificati per motivi oggettivi o in seguito a cambiamenti normativi. I pass per le piste da fondo già acquistati restano validi al prezzo pagato.

6.4 Aggiornamento del listino prezzi – Il listino prezzi online può essere aggiornato per motivi oggettivi, per adeguamenti normativi o a seguito di variazioni dell'aliquota IVA; i pass già acquistati restano validi al prezzo corrisposto.

Le nuove promozioni saranno segnalate in conformità alla Direttiva UE Omnibus, indicando sempre il prezzo più basso praticato nei 30 giorni precedenti.

6.5 Minori di 14 anni – I bambini fino a 13 anni e 364 giorni hanno accesso gratuito alle piste da fondo. Per la verifica dell'età è necessario presentare un documento d'identità valido.

6.6 Persone con disabilità

- Invalidità civile in Italia $\geq 74\%$ oppure Disability Card / Pass per disabili (UE/Austria): sconto del 50% sui pass giornalieri, settimanali e stagionali.
- Disabilità visiva (cecità totale o grave ipovisione): sconto del 50% sui pass giornalieri, settimanali e stagionali.
 - Italia: certificazione secondo la Legge 138/2001
 - Austria: indicazione "BL" nel pass per disabili.

Una persona accompagnatrice ha diritto a un pass gratuito, qualora nel certificato italiano o nel pass austriaco sia riportata la dicitura "B" (necessità di accompagnatore).

Documenti accettati: certificato INPS/ASL, pass per disabili o EU Disability Card, in originale o in copia digitale ben leggibile.

6.7 Sconto gruppi – Per ogni 20 pass (giornalieri o settimanali della stessa categoria) acquistati in un'unica operazione, viene rilasciato 1 pass gratuito della medesima durata ("20 + 1").

6.8 "Early-Bird" alla cassa – Per l'acquisto di abbonamenti stagionali (di area o Dolomiti NordicSki) fino all'8 dicembre 2025 incluso, viene applicato uno sconto di 10 € sul prezzo di listino.

Questa offerta è valida esclusivamente presso i punti vendita fisici (cassa).

6.9 Non cumulabilità – Salvo diversa indicazione esplicita, gli sconti non sono cumulabili: l'utente può scegliere il vantaggio a lui più favorevole, ma non può sommare le percentuali di sconto.

6.10 Controllo e conguaglio – Se un documento richiesto per ottenere una riduzione non viene presentato – anche successivamente – oppure risulta non valido, il pass può essere dichiarato non valido e potrà essere richiesto il pagamento della differenza rispetto al prezzo intero.

Il gestore si riserva il diritto di escludere l'utente interessato dall'ulteriore utilizzo del pass. Eventuali riferimenti alle sanzioni sono riportati all'Art. 15.

6.11 Contributo fisso per l'emissione in pista – Se un pass giornaliero o settimanale viene emesso direttamente dal personale di controllo sulla pista, la rispettiva regione può applicare un contributo fisso di emissione pari a 5,00 € IVA inclusa.

Tale sovrapprezzo copre i costi amministrativi e di stampa e viene richiesto indipendentemente dal metodo di pagamento.

L'applicazione di tale contributo è a discrezione della regione partner competente.

Questa regolamentazione è conforme a:

- Art. 14 del D. Lgs. 206/2005 e Art. 7 del D. Lgs. 26/2023 (trasparenza del prezzo finale – Italia);
- Verordnung über Preisangaben 1992 (BGBl. 141/1992 – Austria), che prevede l'indicazione del prezzo lordo;

- Art. 62 della Direttiva (UE) 2015/2366 (PSD2) e § 27 dello ZaDiG (Austria), che vietano supplementi specifici in base al metodo di pagamento.

I listini prezzi, sia online sia cartacei, indicano sempre due importi:

- Prezzo online / alla cassa
- Prezzo in caso di emissione in pista = prezzo web + 5,00 € (se applicato)

Il titolo emesso dal personale di controllo è considerato documento commerciale valido, comprensivo di IVA.

- I pass settimanali sono rilasciati in forma di cartoncini numerati,
- i pass giornalieri come braccialetti numerati monouso.

In entrambi i casi, si tratta di titoli fisici ufficiali secondo:

- Italia: Decreto Ministeriale del 30/06/1992
- Austria: §§ 132a BAO e RKS

7 – ACQUISTI ONLINE

La possibilità di acquistare online i pass per le piste da fondo è offerta esclusivamente dalle regioni che utilizzano il sistema e-commerce del Landesverband der Tourismusorganisationen Südtirols (LTS – LTS Shop).

La vendita avviene in nome e per conto dell'organizzazione turistica competente. La responsabilità per la gestione dell'ordine, il pagamento, l'emissione e l'esercizio del diritto di recesso ricade interamente sulla regione venditrice, che agisce anche come parte contrattuale.

Le seguenti disposizioni si applicano agli acquisti online effettuati tramite i webshop dei rispettivi consorzi. Dolomiti NordicSki non effettua direttamente la vendita, ma fornisce informazioni in buona fede sulle norme applicabili e sui diritti dei consumatori.

7.1 Dove si acquistano? – I pass per le piste da fondo possono essere acquistati esclusivamente nei webshop dei singoli consorzi territoriali (ad es. consorzi in Alto Adige o Tirolo Orientale). Il sito istituzionale www.dolomitinordicski.com ha funzione puramente informativa e rimanda ai webshop competenti. Dolomiti NordicSki non riceve alcun pagamento.

7.2 Merchant of Record e imposte – Il Merchant of Record indicato nella fattura è sempre il consorzio competente o il gestore regionale delle piste da fondo. Tutti i prezzi sono comprensivi dell'IVA prevista dalla normativa vigente nel Paese del venditore.

7.3 Disponibilità tecnica – Dolomiti NordicSki non garantisce il funzionamento ininterrotto dei webshop. L'utente è personalmente responsabile di salvare la conferma d'ordine e il pass per le piste da fondo (in formato PDF o QR-Code) su un supporto durevole, ai sensi dell'Art. 51 del D. Lgs. 206/2005 / § 5 FAGG.

7.4 Validità e non rimborsabilità – I pass per le piste da fondo acquistati online sono validi esclusivamente per la stagione di emissione. Si applica l'Art. 9: non è previsto alcun rimborso in caso di mancato o parziale utilizzo, malattia o situazioni analoghe.

7.5 Esclusione del diritto di recesso – L'acquisto di un pass per le piste da fondo non è soggetto al diritto di recesso previsto per gli acquisti online, poiché, secondo la normativa vigente in materia di tutela dei consumatori, si tratta di un servizio legato al tempo libero fornito per un periodo specifico.

Questo significa che: una volta concluso l'ordine, non è possibile annullare né restituire il pass, nemmeno entro 14 giorni.

Basi giuridiche:

- Italia: Art. 59, lettera n) del D. Lgs. 206/2005
- Austria: § 18, comma 1, punto 10 del FAGG

Questa eccezione si applica a tutte le vendite online di pass giornalieri e settimanali.

7.7 Verifica dei requisiti per le riduzioni – In caso di sconti (ad es. per persone con disabilità), il gestore delle piste può richiedere i documenti giustificativi:

- al momento del ritiro, se previsto, oppure
- durante i controlli in pista.

Il caricamento del documento durante la prenotazione online è consigliato, ma non obbligatorio.

Se non viene presentata una prova valida, il pass può essere considerato non conforme, con possibile richiesta di integrazione del prezzo. Maggiori dettagli sono disponibili all'Art. 15.

7.8 Servizio clienti – Dopo l'acquisto, l'assistenza viene fornita dal consorzio territoriale che ha emesso il pass (i dati di contatto sono indicati nella e-mail di conferma). Il portale DNS fornisce esclusivamente un modulo per eventuali reclami e trasmette le segnalazioni al consorzio competente, senza assumersi alcuna responsabilità diretta.

7.9 Avviso sul sovrapprezzo in caso di emissione in pista – In caso di controllo in pista senza un pass valido, viene emesso un pass fisico dietro pagamento del contributo di emissione previsto all'Art. 6.11. Il cliente è chiaramente informato di questo eventuale sovrapprezzo già durante il processo di acquisto nel webshop (fase di checkout, FAQ).

L'emissione avviene esclusivamente in forma fisica (braccialetto o cartoncino).

8 – SMARRIMENTO DEL PASS E MALFUNZIONAMENTI DEL DISPOSITIVO MOBILE

8.1 Duplicato in caso di smarrimento –

Un duplicato del pass può essere richiesto, durante il periodo di validità, presso qualsiasi punto vendita centrale di un consorzio. Sono necessari i seguenti documenti:

- Prova d'acquisto (e-mail di conferma, foto del pass, ricevuta cartacea o scontrino fiscale – in Austria);
- Numero del pass smarrito;
- Documento d'identità con foto del titolare (carta d'identità o passaporto UE; in Austria è valido anche la patente di guida).

8.2 Contributo amministrativo – Per il rilascio del duplicato è previsto un contributo fisso di 4,00 € IVA inclusa (22% se emesso da un consorzio italiano, 10% se da un consorzio austriaco).

Il contributo non è rimborsabile, anche nel caso in cui il pass originale venga successivamente ritrovato.

8.3 Pass digitale e malfunzionamenti del dispositivo – Se il pass è salvato su uno smartphone che risulta:

- guasto,
- scarico (batteria esaurita), oppure
- non più in possesso dell'utente,

il titolare deve recarsi presso il punto vendita più vicino per richiedere un duplicato cartaceo o digitale, alle stesse condizioni previste sopra. Il QR Code originale verrà disattivato.

8.4 Blocco del titolo originale – Dopo l'emissione del duplicato, il pass smarrito o non funzionante viene definitivamente disattivato; qualsiasi tentativo successivo di utilizzo sarà considerato fraudolento (vedi Art. 15).

8.5 Protezione dei dati personali – I dati forniti per il rilascio del duplicato sono trattati:

- in Italia secondo il Regolamento (UE) 2016/679 e il D. Lgs. 196/2003,
- in Austria secondo il Regolamento (UE) 2016/679 e la Legge sulla protezione dei dati 2018 (DSG),

e vengono conservati solo per il tempo strettamente necessario alla gestione della procedura e alla prevenzione di frodi.

9 – RIMBORSO IN CASO DI INFORTUNIO DURANTE LA PRATICA DELLO SCI DI FONDO

9.1 Nessun rimborso automatico – I rimborsi in caso di infortunio non avvengono automaticamente, ma sono concessi esclusivamente a titolo di cortesia dal consorzio territoriale competente. Dolomiti NordicSki non si assume alcuna responsabilità né interviene nella gestione della richiesta.

9.2 Requisiti per la richiesta – Un rimborso (parziale) può essere preso in considerazione solo se:

- l'infortunio è avvenuto comprovatamente su una pista Dolomiti NordicSki;
- la titolarità del pass è chiaramente attribuibile al richiedente;
- il titolare non dispone di un'assicurazione che rimborsi il prezzo del pass (ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile italiano / § 67 VersVG – Austria).

9.3 Presentazione della richiesta

L'infortunio deve essere segnalato il prima possibile, e comunque entro 3 giorni, presso un punto vendita centrale (in Italia o in Austria), dove il pass viene registrato. Per i pass digitali è sufficiente presentare il QR Code.

Entro 15 giorni dall'infortunio – o, in alternativa, dalla dimissione ospedaliera – è necessario presentare una richiesta scritta, allegando:

- il supporto fisico o il QR Code del pass;
- un rapporto del soccorso piste oppure un certificato medico rilasciato da una struttura pubblica o da un ospedale della regione.

Se i documenti non sono redatti in tedesco o italiano, deve essere allegata una traduzione in una di queste due lingue.

9.4 MODALITA' DI CALCOLO

Pass giornalieri: sono esclusi dal rimborso in linea generale.

Pass settimanali: viene rimborsata la differenza tra il prezzo totale pagato e la tariffa di listino per ciascun giorno già utilizzato (incluso il giorno dell'infortunio).

Per la gestione della richiesta viene trattenuto un contributo amministrativo di 10,00 € IVA inclusa. Se l'importo del rimborso è pari o inferiore a 10,00 €, non viene effettuato alcun pagamento.

Abbonamenti stagionali (di area o Dolomiti NordicSki): il rimborso parziale viene calcolato come segue:

- Il prezzo pagato viene diviso per il numero totale dei giorni di calendario della stagione (08.12–31.03 = 115 giorni) per ottenere il valore giornaliero.
- *Questo valore viene poi moltiplicato per il numero di giorni rimanenti a partire dalla data della richiesta di rimborso.*
- *L'importo risultante viene arrotondato per difetto all'euro intero.*

Per la gestione della richiesta si applica anche in questo caso un contributo amministrativo di 10,00 € IVA inclusa. Se l'importo del rimborso è pari o inferiore a 10,00 €, non viene corrisposto alcun rimborso.

9.5 Erogazione del rimborso – L'importo del rimborso – qualora siano soddisfatti i requisiti e l'importo superi il valore minimo indicato all'Art. 9.3 – viene accreditato entro 30 giorni dall'approvazione della richiesta tramite bonifico bancario sul conto indicato dal richiedente.

Eventuali spese bancarie internazionali sono a carico del beneficiario.

9.6 Limitazioni ed esclusioni – Non sussiste alcun diritto al rimborso:

- per gli accompagnatori della persona infortunata;

- per i costi accessori già sostenuti (es. tariffe per duplicato, sovrapprezzo per emissione in pista, spese di gestione);
- per i giorni concessi gratuitamente, ad esempio tramite promozioni, buoni o iniziative partner.

Ulteriori rimborsi a titolo di cortesia sono esclusi.

9.7 Tutela dei dati sanitari – La documentazione medica presentata viene utilizzata esclusivamente per verificare il diritto al rimborso. Tali dati vengono conservati per cinque anni e successivamente cancellati nel rispetto del GDPR e – per l’Austria – della Legge sulla protezione dei dati del 2018 (DSG).

SEZIONE IV – OBBLIGHI DEGLI SCIATORI DI FONDO, REGOLE DI COMPORTAMENTO E RESPONSABILITÀ

10 – OBBLIGHI GENERALI (vedi anche Articoli 5.5 e 5.6)

Il pass per le piste da fondo è un titolo di servizio e rappresenta un documento indispensabile per accedere alle piste da sci di fondo.

Il supporto (carta o QR Code) rimane di proprietà dell’emittente e viene consegnato all’utente in uso temporaneo. L’utente è responsabile della corretta conservazione del pass e del funzionamento del dispositivo mobile su cui è salvato il pass in formato digitale.

10.1 Norme da rispettare - Ogni utente è tenuto a rispettare le normative nazionali e regionali vigenti in:

- Italia (in particolare il D. Lgs. 40/2021 e le leggi provinciali della Provincia Autonoma di Bolzano),
- Austria (in particolare la Legge sullo sport del Tirolo 2020 e i regolamenti comunali).

Gli obblighi generali di comportamento, nonché le disposizioni in materia di uso del casco, scelta del tracciato, assicurazione e responsabilità, sono disciplinati agli Articoli 5.5 e 5.6 delle presenti Condizioni Generali.

10.2 Scelta del percorso e responsabilità personale- La scelta dell’itinerario e dell’andatura è sotto la piena responsabilità dell’utente e deve essere adeguata alle proprie capacità, alle condizioni ambientali e alla segnaletica delle piste. La classificazione del livello di difficoltà indicata sulle mappe ha solo valore orientativo.

10.3 Orari di apertura- Per motivi di sicurezza, è vietato percorrere le piste da fondo al di fuori degli orari di apertura. Salvo diversa indicazione in loco, gli orari validi sono i seguenti: dalle 09:00 alle 17:00.

L’accesso alle piste nella fascia oraria di chiusura, cioè dalle 17:00 alle 09:00, costituisce – salvo regolamenti differenti previsti da singole aree – una violazione che può comportare responsabilità civili e penali per eventuali danni.

10.4 Soccorso piste - Il servizio di primo soccorso e, se necessario, il trasporto di persone infortunate possono comportare costi a carico dell'utente, in base alle tariffe in vigore nell'area o alle disposizioni normative locali (ad es. le tariffe del Servizio Piste della Provincia Autonoma di Bolzano o il regolamento tariffario del Tirolo).

Si raccomanda vivamente di verificare di essere coperti da un'assicurazione privata adeguata.

10.5 Divieti specifici sulle piste da fondo - Le piste da fondo sono riservate esclusivamente agli sciatori di fondo con attrezzatura idonea.

- È vietato l'accesso a pedoni, slitte, sci diversi da quelli di fondo (alpinismo, alpino), ciaspole, biciclette ed e-bike o altri veicoli, salvo nei tratti espressamente segnalati come percorsi misti per usi condivisi.
Chi viola tali disposizioni può essere allontanato dall'area dalle autorità e sanzionato.
- Cani e altri animali domestici non sono ammessi sulle piste, salvo che si trovino in contenitori chiusi da trasporto oppure in una slitta o carrozzina adeguata.
Il proprietario dell'animale è responsabile per eventuali danni causati, ai sensi dell'Art. 2052 del Codice Civile italiano / § 1320 ABGB (Austria).
- I bambini piccoli possono essere trasportati solo in una pulka omologata o in un sistema portabebè/zaino certificato; la responsabilità ricade interamente sull'adulto accompagnatore.

11 – RACCOMANDAZIONE DI COPERTURA ASSICURATIVA (RC e infortuni)

Attualmente non esiste alcun obbligo di legge che imponga la stipula di un'assicurazione per responsabilità civile nella pratica dello sci di fondo.

Dolomiti NordicSki raccomanda comunque vivamente la sottoscrizione di una polizza assicurativa privata per responsabilità civile e infortuni, che copra sia i danni a terzi sia eventuali lesioni personali.

Alcuni consorzi mettono a disposizione informazioni non vincolanti o offerte assicurative opzionali, disponibili presso i punti vendita o nei rispettivi webshop.

In assenza di copertura assicurativa, l'utente è personalmente responsabile per i danni causati, ai sensi dell'Art. 2043 del Codice Civile italiano e dei §§ 1293 e seguenti dell'ABGB austriaco.

12. – MINORI SOTTO I 18 ANNI

12.1 Responsabilità dell'accompagnatore - Nel caso in cui venga acquistato un pass per un minore di età compresa tra i 14 e i 18 anni, l'accompagnatore (genitore o adulto responsabile) dichiara di conoscere e assumersi l'obbligo di vigilanza civile, incluso il rispetto delle presenti condizioni e il corretto utilizzo delle piste.

Il minore viaggia e pratica lo sci di fondo sempre sotto la custodia e la costante supervisione dell'accompagnatore.

12.2 Obbligo del casco - Per i minori vige un obbligo legale di utilizzo del casco (vedi punto 7.3). Il mancato rispetto di tale obbligo può comportare sanzioni amministrative da parte delle autorità.

12.3 Ulteriori misure di cautela - Per i bambini sotto i 14 anni (13 anni e 364 giorni), i quali sono esentati dal pagamento del pass, l'accompagnatore deve esibire un documento comprovante l'età in caso di controllo.

13 – RESPONSABILITA' DEL GESTORE DELLE PISTE

Il gestore delle piste da fondo è responsabile per eventuali danni subiti dall'utente solo se tali danni sono dovuti a:

- violazione delle norme di sicurezza,
- mancata manutenzione, oppure
- colpa grave.

La responsabilità per dolo o colpa grave non può essere esclusa, in conformità all'Art. 1229 del Codice Civile italiano e ai §§ 1298, 1313a ABGB (Austria).

Il gestore non è responsabile, invece, per:

- danni derivanti da un uso improprio delle piste o delle strutture da parte dell'utente, in violazione delle presenti Condizioni o delle regole di comportamento (vedi Art. 10); conseguenze di atti illeciti compiuti da utenti o da terzi (es. eccesso di velocità, manovre pericolose, accesso alle piste al di fuori degli orari di apertura);
- danni causati da forza maggiore o da caso fortuito, già regolati all'Art. 5.

L'utente si impegna a manlevare e tenere indenne il gestore da eventuali richieste di risarcimento da parte di terzi, se causate dal suo comportamento sulle piste o nelle aree circostanti.

La responsabilità per la gestione operativa delle piste da fondo spetta ai consorzi e alle organizzazioni elencati al punto 1.2 delle presenti Condizioni Generali.

Eventuali incidenti o situazioni rilevanti per la sicurezza devono essere immediatamente segnalati dall'utente al gestore locale delle piste e, se possibile, documentati (es. con foto, testimoni, orario e tratto di pista coinvolto).

SEZIONE V – CONTROLLI E CONSEGUENZE IN CASO DI USO IMPROPRIO

14 – Obbligo di collaborazione con il personale di controllo - Il personale di controllo dei rispettivi gestori delle piste da fondo – riconoscibile tramite tesserino o abbigliamento di servizio – è autorizzato a verificare la validità del pass e a richiedere all'utente un documento d'identità con foto per escludere eventuali abusi.

L'utente si impegna a:

- esibire il pass valido, che può essere in formato fisico, braccialetto o QR Code digitale, su richiesta del personale;
- la presentazione del documento con foto è facoltativa, ma utile per verificare l'identità;
- il pass è personale e non trasferibile.

In caso di rifiuto alla collaborazione o di sospetto di uso improprio, il personale di controllo può:

- richiedere all'utente di abbandonare la pista,
- segnalare l'episodio al gestore competente.

Tutte le ulteriori misure sono disciplinate nella Sezione 15 delle presenti Condizioni Generali.

15 – CONSEGUENZE IN CASO DI USO IMPROPRIO

15.1 Blocco del pass - In caso di utilizzo improprio comprovato del pass per le piste da fondo (ad es. cessione a terzi, manomissione tecnica, dichiarazioni false), il gestore competente può disattivare il titolo o vietarne l'utilizzo. Non è previsto alcun rimborso e eventuali servizi o agevolazioni collegati decadono.

15.2 Indicazioni legali - In caso di abuso grave (ad es. tentativo di frode), i consorzi interessati si riservano il diritto di segnalare l'episodio alle autorità competenti. Un'eventuale azione penale o civile sarà intrapresa esclusivamente nel rispetto delle normative vigenti, in particolare:

- in Italia ai sensi dell'art. 640 del Codice Penale;
- in Austria ai sensi del § 146 del Codice Penale austriaco o della Legge sullo sport del Tirolo.

SEZIONE VI – DISPOSIZIONI FINALI

16. – CLAUSOLE FINALI DI CARATTERE GENERALE

1. Il pass per le piste da fondo (in formato carta, braccialetto o QR Code) ha valore di scontrino fiscale/documento commerciale, ai sensi del DM 30 giugno 1992 (Italia) e del § 132a BAO e RKSV (Austria), e deve essere conservato per tutta la durata dell'utilizzo.
2. Con l'acquisto – o anche solo con l'utilizzo – del pass, l'utente dichiara di conoscere e accettare integralmente le presenti Condizioni Generali di Vendita.
La versione aggiornata è consultabile presso i punti vendita e sul sito www.dolomitinordicski.com.
3. In caso di difformità tra le versioni linguistiche, fa fede esclusivamente la versione tedesca; le traduzioni in italiano e inglese sono fornite a scopo informativo.
4. La segnaletica e le istruzioni del personale delle piste sono vincolanti; la loro inosservanza costituisce una violazione dell'Art. 10 e può comportare il ritiro immediato del pass ai sensi dell'Art. 15.

5. Per quanto riguarda divieti e regole di accesso relativi a cani, pedoni, trasporto bambini, ecc., si veda l'Art. 10.5.

17 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Per tali contratti si applica esclusivamente il diritto italiano.

Prima di avviare un'azione legale in Italia, è obbligatorio esperire un procedimento di mediazione ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, qualora la controversia rientri tra le materie previste dalla legge (ad es. responsabilità contrattuale, tutela dei consumatori, servizi turistici).

Per tutte le controversie è competente, salvo quanto previsto dal foro inderogabile del consumatore (ai sensi dell'art. 66-bis del Codice del Consumo e del Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Bruxelles I-bis), il Tribunale di Bolzano territorialmente e per materia competente.

Ciò vale in particolare anche per acquisti transfrontalieri all'interno dell'UE, ad esempio da parte di utenti residenti in Austria.